



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-625/15 P

Schniga GmbH

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

«Impugnazione – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria – Varietà di mele “Gala Schnitzer” – Esame tecnico – Linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) – Regolamento (CE) n. 1239/95 – Articolo 23, paragrafo 1 – Poteri del presidente dell’UCVV – Aggiunta di un carattere distintivo al termine dell’esame tecnico – Stabilità del carattere per due cicli di coltura»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2017

1. *Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Esame tecnico – Potere discrezionale dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Portata – Limiti*

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 7, § 1, e 56, § 2)

2. *Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e deferito alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso riguardo alla trattazione del procedimento – Limiti*

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 72)

3. *Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Esame tecnico – Potere del presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali di aggiungere un nuovo carattere – Presupposti per l’esercizio – Aggiunta di un nuovo carattere dopo il termine dell’esame tecnico – Ammissibilità – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza*

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 56, § 2; regolamento della Commissione n. 1239/95, artt. 22, § 1, e 23, § 1)

1. Il compito dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) è caratterizzato da una complessità scientifica e tecnica delle condizioni d’esame delle domande di privativa comunitaria, in modo che occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni. Tale ampio potere discrezionale si estende segnatamente alla verifica del carattere distintivo di una varietà, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Ciò posto, l’ampio potere discrezionale di cui l’UCVV dispone nell’esercizio delle sue funzioni non può consentirgli di affrancarsi dalle regole tecniche che presiedono allo svolgimento degli esami tecnici, senza contravvenire all’obbligo di buon andamento dell’amministrazione, nonché al dovere di sollecitudine e di imparzialità che gli incombe. Per di più, il carattere vincolante di tali regole, anche

per l'UCVV, è confermato dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, che dispone che gli esami tecnici siano condotti in conformità ad esse. È quindi a buon diritto che la commissione di ricorso constata che l'UCVV ha concesso la privativa comunitaria per una varietà candidata in base ad un esame tecnico irregolare, allorché tale privativa è stata concessa senza che l'UCVV disponesse di elementi idonei ad accertare che il carattere supplementare della varietà candidata fosse stato esaminato nel corso di due cicli di coltivazione, in violazione dei protocolli tecnici adottati dall'UCVV.

(v. punti 46, 78-80)

2. Se è pur vero che la commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) dispone di un potere discrezionale relativo all'opportunità di statuire essa stessa su una domanda o di rinviare la controversia al servizio competente dell'UCVV, ciò non toglie che, dal momento in cui decide di esercitare le competenze dell'UCVV, ad essa spetta esaminare con sollecitudine e imparzialità tutte le circostanze rilevanti di una domanda di privativa comunitaria e raccogliere tutti gli elementi in fatto e in diritto necessari all'esercizio del suo potere discrezionale. Infatti, l'UCVV, in quanto organo dell'Unione europea, è soggetto al principio di buon andamento dell'amministrazione. Inoltre, esso è tenuto ad assicurare il buono svolgimento e l'efficacia dei procedimenti che applica.

(v. punti 47, 84)

3. In forza dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e degli articoli 22, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1239/95, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), il presidente dell'UCVV è abilitato ad aggiungere un nuovo carattere per l'esame tecnico della varietà candidata. Soltanto la flessibilità che tale facoltà permette è idonea a garantire l'obiettività del procedimento di concessione della privativa comunitaria. Quindi, una domanda di privativa comunitaria non può essere respinta per il solo motivo che il carattere di una varietà esaminata, constatato all'atto dell'esame tecnico e determinante ai fini della valutazione del suo carattere distintivo rispetto ad altre varietà, non è menzionato né nel questionario di ordine tecnico, compilato dal richiedente, né nelle linee direttrici o nei protocolli pertinenti. Infatti, considerato l'ampio potere discrezionale riconosciuto all'UCVV, quest'ultimo può prendere in considerazione, se lo ritiene necessario, fatti e prove invocati tardivamente o prodotti dalle parti. Tale facoltà deve poter essergli riconosciuta a fortiori allorché gli elementi rilevanti per l'esame del carattere distintivo di una varietà vengono constatati nel corso del procedimento oggettivo costituito dall'esame tecnico sollecitato dall'UCVV e realizzato da un ufficio d'esame nazionale.

Quanto al momento in cui il presidente dell'UCVV può esercitare il potere conferitogli dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1239/95, né le disposizioni di tale regolamento né quelle del regolamento n. 2100/94 ostano a che l'aggiunta di un nuovo carattere intervenga successivamente all'esito dell'esame tecnico, allorché tale carattere è stato constatato in occasione di detto esame. Al riguardo, il fatto che detto presidente aggiunga un nuovo carattere la cui presenza è stata osservata soltanto all'atto dell'esame tecnico di una varietà non può, di per sé, costituire una violazione del principio di certezza del diritto nei confronti del terzo la cui varietà protetta è stata riconosciuta quale varietà di riferimento ai fini di tale esame. Quest'ultimo, infatti, non può invocare una legittima aspettativa riguardo alla portata dell'esame suddetto e alla natura dei caratteri distintivi esaminati.

(v. punti 52, 55-57, 61, 66)